

(N. 1081)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(ALDISIO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

NELLA SEDUTA DEL 1° GIUGNO 1950

Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri
approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144.

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 2 marzo 1949, n. 144, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, è stata fissata, all'articolo 32, in lire 260 all'ora la misura del compenso per prestazioni a vacanze.

Tale compenso è stato ritenuto dalla categoria dei geometri inadeguato in rapporto a quello di altre categorie affini che lo supera di quasi tre volte.

Invero il disegno di legge per l'aggiornamento della tariffa dei geometri prevedeva, come per la tariffa degli ingegneri, di aumentare 20 volte la misura degli onorari a vacanza previsti dalle tariffe precedenti, del 1932 per gli ingegneri e del 1935 per i geometri, considerato che tra il 1932 ed il 1935 non si erano avute variazioni nel valore della moneta.

Ed in base a tale criterio la tariffa delle vacanze per gli ingegneri che era di lire 25 era stata elevata a lire 500 e quella per i geometri, che era di lire 13 a lire 260. Senonchè, la proposta vacanza per gli ingegneri fu aumentata dal Parlamento da lire 500 a lire 600 mentre quella dei geometri rimase nella misura proposta di lire 260. In tal modo, il criterio di rivalutazione proposto nella stessa misura per le due tariffe si è venuto ad alterare a favore degli ingegneri, determinando lamentele da parte della categoria interessata.

È sembrato pertanto equo accogliere la richiesta della suddetta categoria, rivalutando la misura dell'indennità di vacanza per i geometri a 24 volte quella fissata nella vecchia tariffa del 1935 e cioè a lire $13 \times 24 = 312$ ed in cifra tonda in lire 320. Di conseguenza vengono rivalutati nella stessa misura gli onorari integrativi a va-

cazione (articolo 31) e quelli per lavori notturni e disagiati (articolo 33) nonché le vacanze per gli aiutanti.

Nello stesso tempo per porre rimedio ad un errore occorso nel redigere la tabella *H* allegata alla tariffa, si stabilisce che l'aliquota per opere di importo fino a lire 10 milioni, prevista per la categoria prima, lettera D della predetta tabella *H* viene elevata a 4,10 (anziché a 3,10). A tutto ciò si provvede con l'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

Infine per aderire ad analoga richiesta dell'Associazione nazionale dei geometri, per quanto concerne le prestazioni professionali di competenza della categoria dei geometri stessi per la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali è stata inserita nell'unito disegno di legge (articolo 2) una apposita delega per provvedere entro tre mesi dalla pubblicazione della legge a determinare tali onorari, analogamente a quanto disposto per gli onorari degli ingegneri ed architetti.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti:

« La vacanza di cui all'articolo 31 è fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

La vacanza di cui all'articolo 32 è fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.

Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti. Quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti.

L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella *H* è fissata in lire 4,10.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello della grazia e giustizia, saranno determinati gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali.

Tale determinazione sarà effettuata in base al criterio che la misura degli onorari predetti sia inferiore a quella stabilita dalla legge 2 marzo 1949, n. 144 modificata a termini dell'articolo 1 della presente legge.